



COMUNE DI COMO
Provincia di Como

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SUL PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO
“APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI EX ARTT. 14 E 17 DEL D.LGS N. 201/2022.
AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA E
PARCHEGGI A COMO SERVIZI URBANI S.R.L.”.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

costituito dal Dott. Ficarelli Mario, Presidente, dalla Dott.ssa Malgrati Rita e dal Dott. Bongiolatti Matteo, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 16.06.2025, riunitosi in data odierna per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 di seguito riportato “3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”;

VISTA la documentazione riguardante l'oggetto del Comune di Como ricevuta tramite MAIL in data 15.12.2025;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 26.10.2025 avente per oggetto “TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' COMO SERVIZI URBANI IN SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING - MODIFICA STATUTO SOCIETARIO - APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI”;

PRESO ATTO che alla Società Como Servizi Urbani era stata affidata la gestione dei servizi pubblici locali di autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi, lampade votive;

PREMESSO CHE, in particolare, il servizio di gestione delle aree di sosta e parcheggi è attualmente affidato fino al 31/12/2025 alla partecipata Como Servizi Urbani S.r.l., Società a partecipazione pubblica detenuta *in toto* dal Comune di Como e dedicata alla gestione di servizi di interesse generale;

CONSIDERATO CHE il Comune di Como intende provvedere all'affidamento del servizio pubblico locale relativo alla gestione delle aree di sosta e parcheggi, visto l'avvicinarsi della scadenza dell'affidamento attualmente in essere;

PRESO ATTO della normativa di riferimento di cui al D.Lgs 23.12.2022, n. 201 avente ad oggetto “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;

ANALIZZATO in dettaglio l'art. 14 del richiamato D.Lgs 201.2022 avente ad oggetto “Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale” che recita come segue:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d)

limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra-compensazioni. (...);

VISTA la proposta di deliberazione n. 132 del 12.12.2025, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, presentata dal Sindaco in qualità di delegato al Settore Mobilità e Trasporti, relativa all'oggetto del parere in esame ed in particolare la documentazione di seguito elencata:

- 1) Allegato A) avente ad oggetto "Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale delle aree di sosta e parcheggi del Comune di Como (D.Lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2);
- 2) Allegato A1) avente ad oggetto "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO NUMERICO";
- 3) Allegato B) avente ad oggetto "AFFIDAMENTO IN HOUSE - motivazione qualificata per la deliberazione di affidamento ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 201/2022";
- 4) Allegato C) avente ad oggetto "SCHEMA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA E PARCHEGGI";

ANALIZZATA la documentazione sopra richiamata e verificati inoltre i seguenti riferimenti normativi:

- Articolo 17 del D.Lgs 23.12.2022, n. 201 avente ad oggetto "Affidamento servizi a società *in house*";
- Articolo 19 del D.Lgs 201/2022 avente per oggetto "Durata dell'affidamento e indennizzo";
- Articolo 16 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 riguardante le modalità di affidamento di servizi a Società partecipate *in house*;
- Articolo 7 del D.Lgs 31.03.2023, n. 36 riguardante il principio di auto organizzazione amministrativa delle stazioni appaltanti con la possibilità di scegliere, tra le varie forme di gestione, l'affidamento a società *in house*;

CONSIDERATO CHE

- dall'analisi figurante nella citata relazione, tra le diverse ipotesi possibili, emerge quale più idonea quella della prosecuzione della gestione del servizio con l'affidamento *in house* alla Società Como Servizi Urbani S.r.l.;
- detto affidamento non solo rispetta i requisiti normativi e giurisprudenziali, ma rappresenta l'unica soluzione gestionale coerente con lo specifico regime giuridico ed economico stabilito dal legislatore regionale per la gestione dei porti lacuali, che impone non solo la gestione, ma anche la progressiva valorizzazione del patrimonio demaniale;

- l'affidamento *in house* a Como Servizi Urbani S.r.l. permetterebbe inoltre di conseguire gli obiettivi di qualità, continuità e strategicità del servizio, garantendo una struttura dei costi congrua a quella di un operatore di mercato, pur mantenendo un forte controllo pubblico e un autofinanziamento che massimizza il reinvestimento a favore del patrimonio demaniale;
- vengono inoltre ampiamente dettagliate le ragioni del mancato ricorso al mercato e le motivazioni per procedere con l'affidamento *in house*;

RICHIAMATO

l'art. 239, comma 1, lettera b), Voce n. 3, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 che riporta quanto segue “3) *modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni*” riguardante gli argomenti oggetto di parere da rilasciare da parte del Collegio dei Revisori;

EFFETTUATE

le verifiche e gli accertamenti riservati al Collegio Revisori dei Conti;

PRESO ATTO CHE

la documentazione che viene proposta al Consiglio Comunale per l'approvazione presenta soluzioni tecnico – giuridiche che rientrano nell'ambito operativo previsto dall'art. 14 del D.Lgs 23.12.2022, n. 201 e che, pertanto, sono rispettose della normativa vigente in materia;

VISTI I SEGUENTI PARERI FAVOREVOLI

- di regolarità tecnica, espresso dal Direttore del Settore “Programmazione Territoriale” ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di regolarità, espresso dal Direttore dell'Area “Territorio” ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Settore Finanziario e Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 dello Statuto Comunale, approvato in ultima versione con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 13.10.2025;

TUTTO CIO' PREMESSO

considerata, verificata e riscontrata la correttezza degli atti e dei documenti presentati:

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione relativamente al provvedimento in esame, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI EX ARTT. 14 E 17 DEL D.LGS N. 201/2022. AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA E PARCHEGGI A COMO SERVIZI URBANI S.R.L.”, che verrà adottata dal Consiglio Comunale.

Como, 15 dicembre 2025

Il Collegio dei Revisori

F.to con firma digitale

Dott. Mario Ficarelli - Presidente

F.to con firma digitale

Dott. Matteo Bongiolatti

F.to con firma digitale

Dott.ssa Rita Malgrati

Documento informatico f.to digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Como Prot. n. 0217573 del 16-12-2025 arrivo Cat. 6 Cl. 7